



## Sentenze

### CASSAZIONE: CONTRASSEGNO ASSICURATIVO CONTRAFFATTO

di (NEL DIRITTO.IT del 2 dicembre 2011)

05/12/2011

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 17 novembre 2011, n.24089  
MASSIMA

In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e dell'art. 1901 c.c. il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacchè, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore, in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso



#### CASUS DECISUS

C. R. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma E. B. e la società A. Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale. La A. eccepiva la carenza di legittimazione passiva sostenendo che non era stata data prova del rapporto assicurativo inter partes. A seguito della liquidazione coatta amministrativa della società il giudizio era interrotto e quindi riassunto dal Commissario liquidatore. Con sentenza n. 5163 del 19 aprile 2001 il Tribunale di Roma rigettava la domanda del R. per improcedibilità, rilevando d'ufficio la mancanza agli atti di una raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla impresa assicuratrice posta in l.c.a. e condannava il R. alle spese del giudizio. Quest'ultimo proponeva appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma con la dichiarazione dell'esclusiva responsabilità di B. Contumace quest'ultimo, la A. Assicurazioni s.p.a ribadiva l'insussistenza di qualsiasi rapporto assicurativo relativo all'auto del B. e che il contrassegno assicurativo era stato falsificato. La società assicuratrice proponeva querela di falso. La Corte d'Appello dichiarava non esperibile tale querela e che B. era l'unico responsabile condannandolo in solido con la A. Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. al pagamento in favore di R. di € 30.864,00 a titolo di risarcimento dei danni. Propone ricorso per cassazione la A. Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. con tre motivi e presenta memoria. Resiste con controricorso il R.

PRECEDENTI - Cass., 13 dicembre 2010, n. 25130.